



14-ter e seg. Legge citata) mutuano non solo lo schema generale delle procedure concorsuali liquidatorie (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), ma anche la struttura procedimentale, che postula un decreto di apertura, una fase di definizione della consistenza dell'attivo, un sub-procedimento di accertamento del passivo, una fase di liquidazione, un sub-procedimento di esdebitazione. Unica mancante è la disciplina della ripartizione dell'attivo (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17836);

che l'insussistenza (allo stato) di beni immobili e beni mobili (fatta eccezione per il veicolo, Citroen Saxo, anno 2003, datato e privo di valore, secondo quanto attestato dal d' in capo agli istanti, non è di ostacolo alla procedura di liquidazione in questione posto che, come ritenuto in modo condivisibile da una parte della giurisprudenza, è ammissibile la presentazione di una domanda di liquidazione dei beni, ai sensi dell'art. 14-ter e ss. della legge n. 3 del 2012, anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili, quantunque ciò appaia un'antinomia giuridica. In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo, 31/01/2018, in [www.fallimentiesocietà.it](http://www.fallimentiesocietà.it));

che, come posto in evidenza dai ricorrenti, parte della giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter l.3/2012 anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori – come nel caso di specie- il ricavato dalla vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell'anzidetta esecuzione immobiliare (cfr. Trib. Varese, 20.4.2019, in [www.tribunale.varese.it](http://www.tribunale.varese.it));

che, del resto, ai sensi dell'art. 14-novies, co.2, ultimo comma, della legge n.3/2012: "Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi" e che, come rilevato in dottrina (non citabile per il divieto di cui all'art. 118-disp. att. c.p.c.), in base a tale norma il liquidatore non solo ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione ma può subentrare nelle procedure esecutive pendenti. In questo caso il ricavato della vendita andrà distribuito tra i creditori ammessi al passivo, secondo le regole del concorso, e non solo tra i creditori che presero parte all'esecuzione immobiliare, rispettando le relative cause di prelazione;

ritenuto che, pertanto, possa essere aperta la procedura di liquidazione chiesta da , senza peraltro la necessità di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art.14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art.10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

### Dichiara

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt.14 ter ss legge 3 del 2012;

### Nomina

Liquidatore l'avv. (in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. n.267/1942), con studio in , disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

### Dispone

